

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2017.1.10.5.1
LEGISLATURA	X

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA IL CORECOM EMILIA-ROMAGNA E LA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA, DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULL'USO DEI VIDEOGIOCHI DA PARTE DEI MINORI (ARTT. 15 LEGGE 241/90 E 5, COMMA 6, D.LGS. 50/16).

IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), funzionalmente organi dell'autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
- la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito: Agcom) n. 52/1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- la delibera dell'Agcom n. 53/1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom;
- la delibera n. 444/08/CONS con la quale Agcom ha approvato il testo dell'Accordo quadro, sottoscritto il 4 dicembre 2008, tra l'Autorità stessa, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, inerenti ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Corecom, al contenuto tipico delle singole convenzioni e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;
- la Convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Agcom, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna – attualmente in fase di nuova definizione unitamente all'Accordo Quadro

Richiamate altresì:

- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che, in attuazione della sopracitata legge n. 249/1997, ha disciplinato l'*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)* e in particolare:
 - l'art. 13 (*Funzioni proprie*), che elenca le competenze del Corecom Emilia-Romagna concernenti, nella sua accezione più ampia, il sistema regionale dell'informazione e della comunicazione;
 - l'art. 14 (*Funzioni delegate*) che prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Agcom sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;
 - l'articolo 15 (*Programmazione delle attività del Comitato*), che obbliga il Corecom entro il 15 settembre di ciascun anno a presentare all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa e all'Agcom il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; tale programma viene sottoposto alla approvazione dell'ufficio di presidenza che, in conformità al programma approvato determina "i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio" assembleare "da porre a disposizione del Comitato" ; vi si chiarisce che mentre la parte del programma relativo alle funzioni delegate è approvata e finanziata da risorse statali trasferite da AGCOM, le funzioni proprie, invece, sono finanziate da risorse proprie regionali;
- la propria precedente deliberazione n. 11 del 10 gennaio 2017 recante "Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna per l'anno 2017. Revisione delle attività e degli impegni contabili. Modifiche e integrazioni alle delibere Corecom n. 66/2016 e n. 134/2016. PDA del corecom per l'anno 2017" (di seguito: Programma) che in parte narrativa, nell'indicare le direttrici lungo cui si svilupperà l'attività del Corecom nell'anno 2017, dà molto risalto "all'impegno nel campo dell'educazione ai media e della tutela dei minori" con l'auspicio di

ottimizzare il lavoro intrapreso nel 2016, e testualmente sancisce che “nel 2017 si concretizzerà il focus di attenzione sull’uso che i preadolescenti e gli adolescenti del territorio emiliano-romagnolo fanno dei videogiochi “;

Considerato:

- che il suddetto programma è stato formalmente presentato all’approvazione dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea e che, conseguentemente, nel bilancio dell’Assemblea legislativa regionale approvato sono state stanziare le risorse necessarie a finanziare i progetti ricompresi nell’ambito delle funzioni proprie, tra cui il progetto di studio sui “Videogiochi”, enunciato a pag. 9 del Programma stesso e qualificato prioritario per l’anno 2017 nella introduzione a cura della presidente del Comitato Professoressa Cosenza;
- che lo stesso progetto viene puntualmente declinato nel programma, nell’ambito delle “funzioni di consulenza per gli organi della regione e per la comunità regionale” al punto 1.2. lett. d) dal titolo “I videogiochi , i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti della Emilia Romagna”, prevedendo espressamente una collaborazione con l’ufficio scolastico regionale (collaborazione già intrapresa con l’avvenuta stipula di un più ampio Protocollo di Intesa per le scuole relativo all’uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei giovani e prevenzione del cyberbullismo) e con l’archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna, espressamente menzionato e qualificato “unico in Italia e fra i più importanti in Europa”;
- che nel “Fabbisogno finanziario” allegato al Programma presentato all’ufficio di Presidenza dell’Assemblea, nell’ambito degli stanziamenti richiesti per le “Funzioni proprie 2017” sul capitolo 10405 “Acquisto di servizi- altri servizi” è espressamente inclusa, insieme ad altre voci, la “Ricerca Videogiochi” con un fabbisogno presunto di euro 15.000,00, che effettivamente trova capienza nell’ambito del bilancio dell’Assemblea Legislativa regionale approvato;

Considerato, con specifico riguardo agli ambiti di competenza del Corecom, che:

- la sopracitata *Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate* del 10 luglio 2009, all’art. 3 co. 2 lett. d) individua tra le funzioni delegate dall’Agcom ai Corecom anche quelle nel settore della tutela dei minori limitatamente alle funzioni di vigilanza sul settore radiotelevisivo locale;
- l’articolo 13 della citata l.r. n. 1/2001 elencando le funzioni proprie del Comitato annovera più ampiamente tra queste le “funzioni di analisi e di studio sul sistema dell’informazione e della comunicazione in ambito regionale” con particolare attenzione alla “produzione multimediale” nonché all’evoluzione e all’innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all’informazione”;

Sottolineato peraltro che il settore dell’educazione ai media e della tutela dei minori è tra quelli in cui maggiormente si è impegnato il Corecom in carica che, in sinergia con la Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, considera questo l’ambito maggiormente qualificante ed innovativo del proprio mandato;

Rilevato peraltro che in tale ambito di tutela dei minori si registra un crescente impegno anche da parte dei Corecom di altre regioni, non limitato alle sole funzioni di vigilanza delegate, ed anche Agcom sta dedicando crescente attenzione al tema, attraverso ricerche e collaborazioni con altre istituzioni (ha di recente riferito in Parlamento proprio sul tema dei videogiochi) tanto che tra le ipotesi di revisione delle deleghe nell’ambito del nuovo Accordo quadro in elaborazione figura una probabile estensione delle competenza dei Corecom configurata non più come mera vigilanza bensì come “Tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità”;

Ritenuto dunque:

- di procedere nella direzione indicata dal programma, trasmesso all'approvazione dell'UP e all'Agcom, avviando, nel settore della tutela dei minori e dell'educazione ai media, la programmata ricerca su "I videogiochi, i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti della Emilia Romagna";
- di valorizzare, come previsto nel Programma approvato, il peculiare patrimonio oggettivo di titoli e giochi presenti nell' "Archivio Videoludico" della Fondazione Cineteca, quale contesto ideale di osservazione del comportamento dei minori, avvalendosi anche della specifica competenza nel settore maturata dagli operatori dell'"Archivio Videoludico" della Fondazione Cineteca stessa;

Considerato a tal fine:

- che la Regione, nell'ambito del" Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2015-2017", approvato con deliberazione n. 501 del 9 giugno 2015 dell'Assemblea legislativa, ha attribuito alla Fondazione Cineteca -riconosciuta organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinematografica nonché ente già individuato quale istituto di deposito legale per i film iscritti nel pubblico registro cinematografico- un "ruolo fondamentale nelle attività di ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e restauro del patrimonio filmico e audiovisivo dell'Emilia Romagna" e a tal fine ha deliberato di sostenerne le attività;
- la Fondazione Cineteca Bologna (di seguito Fondazione) è ente strumentale controllato dal Comune di Bologna in quanto lo stesso, come previsto dagli atti fondativi, ha il potere di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed ha un voto vincolante sulle principali decisioni dell'Assemblea dei Fondatori; è dunque qualificabile ai sensi art. 3 D.lgs. 50/16, quale amministrazione aggiudicatrice in quanto ente con personalità giuridica, ai gestione controllata dal Comune di Bologna (in tal senso vedasi Delibera della Giunta comunale di Bologna n. 264 del 17.10.2016), istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, con carattere non industriale o commerciale;
- che l'art. 2 dello Statuto della Fondazione Cineteca prevede che la stessa concorra allo sviluppo culturale della società, con un'attenzione particolare al territorio e al tessuto sociale nel quale opera, coniugando la funzione di servizio pubblico con una forte vocazione di soggetto scientifico, con una totale autonomia sul piano della ricerca e dell'elaborazione; in tale ambito si colloca l'interesse della Fondazione Cineteca ad approfondire le tematiche, dal punto di vista dell'indagine scientifica, relative all'uso dei videogiochi da parte dei minori;

Rilevato:

- che la Fondazione Cineteca organizza da tempo una serie di percorsi didattici dedicati al rapporto tra i videogiochi e gli altri media, iniziative che coinvolgono un pubblico di ragazzi di differenti età, condotte da personale altamente qualificato;
- che questi percorsi costituiscono essi stessi un patrimonio culturale significativo, tale da poter divenire oggetto di uno studio più puntuale ed approfondito, e comunque costituiscono una peculiare ed utilissima metodologia di approccio per studiare sul campo il rapporto fra i ragazzi e i videogiochi;
- che all'interno dei percorsi didattici viene data la possibilità ai ragazzi di utilizzare, tramite apposite console, i giochi presenti nell'Archivio videoludico della Fondazione stessa, archivio dedicato alla preservazione ed allo studio del videogioco;
- che l'Archivio Videoludico in questione è unico in Italia e fra i più importanti di Europa, disponendo di un fondo di oltre 4.800 titoli, e che presso la Fondazione Cineteca è presente anche la Biblioteca Renzo Renzi, ricca raccolta di giochi, libri, tesi di laurea e riviste.

Ritenuto pertanto che in questi anni la Fondazione Cineteca attraverso il citato "Archivio videoludico"

e le attività da questo sviluppate abbia maturato una peculiare competenza nel settore dell'analisi del rapporto tra giovani generazioni e videogiochi, in grado di assicurare, per competenza ed esperienza, un alto livello scientifico ed una coerenza metodologica necessari per coadiuvare nel modo più appropriato la ricerca che questo Corecom intende realizzare sull'approccio che bambini ed adolescenti del territorio emiliano romagnolo hanno verso l'uso dei videogiochi;

Richiamati:

-l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-l'art. 5 del Dlgs. 50/2016, il cui comma 6 stabilisce che gli accordi tra pubbliche amministrazione sono ammissibili qualora si realizzi una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, per il conseguimento dell'interesse pubblico e che sia garantito che le attività interessate da tale cooperazione svolte sul mercato aperto, siano meno del 20 per cento;

- la delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016 recante parere d in ordine all'applicabilità dell'art. 15 della l. 241 negli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici la cui massima prevede che "Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici" ; è necessario dunque che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, essendo radicalmente escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

Visto lo Schema di Accordo tra il Corecom e la Fondazione Cineteca per la realizzazione di una ricerca su "I videogiochi, i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti della Emilia Romagna", allegato al presente atto, con cui si intende dare puntuale attuazione al Programma per le attività 2017 del Corecom;

Considerato, con riguardo al suddetto Accordo:

- che entrambi i soggetti sono interessati, in attuazione dei propri fini istituzionali e dell'interesse pubblico e di un comune obiettivo ad una reciproca collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività di studio, ricerca, divulgazione e sensibilizzazione sull'uso da parte dei minori dei videogiochi;
- che per la ottimale realizzazione delle attività di cui sopra risulta opportuno instaurare una sinergia fra la Fondazione Cineteca e il Corecom, in quanto la prima è in grado di mettere a disposizione il proprio Archivio Videoludico, la Biblioteca Renzo Renzi, risorse di personale altamente specializzato nonché le esperienze (uniche nel panorama italiano) maturate nell'ambito dei percorsi didattici per i ragazzi, mentre il secondo è in grado di individuare i canali, le metodologie e le tempistiche più appropriate per la migliore impostazione e la divulgazione della ricerca e la sensibilizzazione di ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori nella materia, in virtù del ruolo istituzionale che lo stesso ricopre nel sistema regionale della comunicazione, con particolare riferimento alla protezione dei minori;
- che la cooperazione istituzionale che si intende realizzare presenta i seguenti requisiti richiesti dall'art. 5 comma 6 del Dlgs 50/2016 in quanto:

- a) è finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni ricompresi nelle competenze istituzionali di ciascun sottoscrittore;
 - b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) è caratterizzata dal fatto che le parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale Accordo;
- di svolgere questa attività in collaborazione con la Fondazione Cineteca che, come declinato nel programma stesso, era già stata coinvolta nell'elaborazione del progetto che vede come elemento qualificante per l'organizzazione della ricerca il patrimonio oggettivo di titoli e giochi presenti nell' "Archivio Videoludico" della Fondazione, contesto ideale di osservazione del comportamento dei minori, avvalendosi anche della specifica competenza nel settore maturata dagli operatori dell'"Archivio Videoludico" della Fondazione stessa;

Richiamato l'art. 18 comma 2 della citata l.r. n. 1/2001 istitutiva del Corecom, che riserva alla competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto l'adozione degli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, l'attuazione amministrativa della presente deliberazione è subordinata alla determinazione di presa d'atto del competente dirigente che provvederà anche alla assunzione dell'impegno di spesa previa acquisizione agli atti del Servizio delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e della dichiarazione attestante il rispetto dell' art. 5 comma 6 lett. c) del D.lgs. 50/16 di svolgere, sul mercato aperto, meno del 20 per cento delle attività interessate dall'Accordo di collaborazione;

Richiamata la determinazione del Direttore generale dell'Assemblea legislativa n. 876 del 21 dicembre 2016 "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 della Direzione Generale – Assemblea Legislativa, che assegna ai dirigenti responsabili dei Servizi le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e la responsabilità, col conseguente potere di spesa, dell'attuazione delle attività seguendo come criterio di individuazione delle stesse, quello della materia rientrante nelle attribuzioni proprie della struttura di cui sono responsabili;

Dato atto che le spese che si renderanno necessarie per la realizzazione delle attività e che deriveranno dalla sottoscrizione del presente Accordo, troveranno copertura finanziaria sul Capitolo del bilancio dell'Assemblea Legislativa regionale per l'anno 2017, U10405 "Acquisto di servizi- altri servizi", conformemente a quanto indicato nel prospetto di fabbisogno finanziario allegato alla delibera di approvazione del programma del Corecom 2017;

Dato atto altresì che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" secondo le indicazioni interpretative contenute nella "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 10 aprile 2017, previa intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza.

Viste, altresì:

- la delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, n.6 del 25/01/2017 recante "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2017-2019";
- la delibera Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento 2016-2018".

Dato atto infine della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom, Dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, lo “Schema di Accordo di collaborazione istituzionale fra il Corecom Emilia Romagna e la Fondazione Cineteca di Bologna per la realizzazione congiunta di attività di studio, ricerca divulgazione e sensibilizzazione sull’uso dei videogiochi da parte dei minori (art. 15 l. 241/90 e 5, comma 6, D.LGS. 50/16)” di cui all’Allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di demandare alla Presidente del Corecom la sottoscrizione dell’Accordo di cui alla precedente lettera;
- c) di demandare alla Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini l’adozione dei conseguenti provvedimenti di gestione finanziaria;
- d) di dare atto che le spese che si renderanno necessarie per la realizzazione delle attività e che deriveranno dalla sottoscrizione del presente Accordo, troveranno copertura finanziaria sul Capitolo del bilancio dell’Assemblea Legislativa regionale per l’anno 2017, U10405 “Acquisto di servizi- altri servizi”, conformemente ed entro i limiti di quanto indicato nel prospetto di fabbisogno finanziario allegato alla delibera di approvazione del programma del Corecom 2017, ovvero in misura di 15.000 euro;
- e) di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” secondo le indicazioni interpretative contenute nella “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 10 aprile 2017, previa intesa espressa dall’Ufficio di Presidenza.

Firmato

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA IL CORECOM EMILIA-ROMAGNA E LA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA, DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULL'USO DEI VIDEOGIOCHI DA PARTE DEI MINORI (ARTT. 15 LEGGE 241/90 e 5, COMMA 6, D.LGS. 50/16)

fra

Corecom Emilia-Romagna, con sede e domicilio in Viale Aldo Moro, 50 a Bologna, rappresentato dalla Presidente pro tempore prof. Giovanna Cosenza, nata a Messina il 29 maggio 1962, e domiciliata per la sua carica presso la sede del Corecom, in Bologna viale Aldo Moro, 44;

e

Fondazione Cineteca Bologna, con sede in via Riva Reno, 72, 40122, Bologna cf. 03170451201 rappresentata per il presente atto da Gian Luca Farinelli, nato a Bologna il 26 febbraio 1963, in qualità di Direttore della stessa;

Premesso che:

- la legge regionale 30 gennaio 2001 n.1 "Istituzione, organizzazione, funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" individua tra le competenze istituzionali del Corecom:
- all'art. 13 funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto della comunità regionale con riferimento, tra l'altro, alla "produzione multimediale" nonché all'evoluzione e all'innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione";
- all' art. 14 (funzioni delegate) prevede altresì che il Corecom eserciti funzioni di vigilanza e controllo in tema di rispetto delle norme in materia di tutela dei minori;
- il Programma di attività del Corecom per l'anno 2017, trasmesso per l'approvazione all' Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e ad Agcom, evidenzia che nella nostra regione, come del resto in tutta Italia, mancano indagini quantitative e sondaggi approfonditi e aggiornati sull'uso che i minori fanno dei videogiochi e, in particolare, del ruolo che i videogiochi educativi (e non) svolgono nella formazione scolastica e nell'educazione dei ragazzi e delle ragazze; conseguentemente indica come obiettivo prioritario per l'anno 2017 l'attivazione di un focus di attenzione su questi temi, anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici, quali l'Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna, per le ragioni che si specificano qui di seguito;

- la Regione Emilia Romagna, nell'ambito del" Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2015-2017", approvato con deliberazione n. 501 del 9 giugno 2015 dell'Assemblea legislativa, ha attribuito alla Fondazione Cineteca -riconosciuta organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinematografica nonché ente già individuato quale istituto di deposito legale per i film iscritti nel pubblico registro cinematografico- un "ruolo fondamentale nelle attività di ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e restauro del patrimonio filmico e audiovisivo dell'Emilia Romagna" e a tal fine ha deliberato di sostenerne le attività;
- l'art. 2 dello Statuto della Fondazione Cineteca di Bologna (qualificabile "amministrazione aggiudicatrice" in quanto ente con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, con carattere non industriale o commerciale, ed il cui consiglio d'amministrazione, come previsto dallo Statuto, è costituito per la maggioranza dei propri componenti da persone nominate dal Comune di Bologna) prevede che la Fondazione concorra allo sviluppo culturale della società, con un'attenzione particolare al territorio e al tessuto sociale nei quali opera, coniugando la funzione di servizio pubblico con una forte vocazione di soggetto scientifico, con una totale autonomia sul piano della ricerca e della sua elaborazione; in tale ambito si colloca l'interesse della Fondazione Cineteca ad approfondire le tematiche, dal punto di vista dell'indagine scientifica, relative all'uso dei videogiochi da parte dei minori;
- la Fondazione Cineteca organizza da tempo una serie di percorsi didattici dedicati al rapporto tra i videogiochi e gli altri media, iniziative che coinvolgono un pubblico di ragazzi di differenti età, condotte da personale altamente qualificato; all'interno dei percorsi didattici si dà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di utilizzare, tramite apposite console, i giochi presenti nell'Archivio videoludico della Fondazione stessa, archivio dedicato alla preservazione e allo studio del videogioco; questi percorsi costituiscono essi stessi un patrimonio culturale significativo, e possono evolvere in preziosi strumenti di ricerca e studio del fenomeno in un contesto privilegiato di osservazione diretta sul campo del rapporto fra ragazzi e videogiochi;
- l'Archivio Videoludico in questione è unico in Italia e fra i più importanti di Europa, disponendo di un fondo di oltre 4.800 titoli, e presso la Fondazione Cineteca è presente anche la Biblioteca Renzo Renzi, con una ricca raccolta di giochi, libri, tesi di laurea e riviste;
- la pluriennale e specialistica attività dell'Archivio ne fa un centro di competenze privilegiato, e per certi aspetti unico, sul complesso fenomeno dei videogiochi nelle loro varie declinazioni, il che rende l'Archivio un partner indispensabile per qualunque iniziativa di ricerca in questo ambito che implichi una osservazione

diretta sul campo, la realizzazione di percorsi formativi e la disponibilità di un ampio fondo di titoli videoludici, giocabili e/o consultabili in loco.

Visti:

- l'art. 15 legge della legge 7 agosto 1990 n. 241, applicabile alle amministrazioni aggiudicatrici, che consente, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi fra le stesse qualora si realizzi una cooperazione finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune ai partecipanti, vi sia una reale divisione di compiti e responsabilità, non vi sia corresponsione di corrispettivo e che sia garantito che le attività oggetto di cooperazione svolte sul mercato siano meno del 20 %;
- la delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016, recante parere in ordine all'applicabilità dell'art. 15 della l. 241 negli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici che ammette il ricorso a convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici; in questo quadro è necessario che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

Considerato che il presente Accordo

- a) regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti: entrambi i soggetti infatti sono interessati, ciascuno in attuazione dei propri fini istituzionali e dell'interesse pubblico, al comune obiettivo di realizzare in collaborazione attività di studio, ricerca, divulgazione e sensibilizzazione sull'uso da parte dei minori dei videogiochi;
- b) prevede una reale divisione di compiti e responsabilità: la collaborazione in questione risponde inoltre all'esigenza di creare e valorizzare reti con soggetti istituzionali presenti sul territorio per la realizzazione di sinergie nei rispettivi ambiti di competenza: la sinergia fra Fondazione Cineteca e Corecom, consente alla Fondazione Cineteca di mettere a disposizione il proprio Archivio Videoludico, la Biblioteca Renzo Renzi, risorse di personale altamente specializzato sui temi videoludici, nonché le esperienze (uniche nel panorama

italiano) maturate nell'ambito della realizzazione di percorsi didattici per i ragazzi, mentre il Corecom è in grado di individuare i canali, le metodologie e le tempistiche più appropriate per l'impostazione, lo svolgimento e la divulgazione della ricerca, nonché per sensibilizzare ragazzi, genitori, insegnanti e educatori nel settore, in virtù del ruolo istituzionale che il Corecom stesso ricopre nel sistema regionale della comunicazione, con particolare riferimento alla tutela dei minori nell'uso dei media e dei nuovi media;

- c) prevede che i movimenti finanziari si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- d) considera unico e insostituibile, ai fini della ricerca sul fenomeno dei videogiochi in Emilia Romagna, l'apporto scientifico atteso dall'Archivio Videoludico che, per la sua pluriennale e specialistica attività, si qualifica come Osservatorio e centro di competenze specialistiche sul complesso fenomeno dei videogiochi nelle sue varie declinazioni, applicato nello specifico contesto regionale, il che rende la Fondazione Cineteca un partner pubblico indispensabile per la buona riuscita dell'iniziativa.

Ritenuto pertanto di pervenire alla sottoscrizione di un accordo tra Corecom Emilia-Romagna e Fondazione Cineteca Bologna, di seguito denominati congiuntamente "le Parti";

Tutto ciò premesso e considerato
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto e attività svolte in collaborazione tra le Parti

1. Con il presente Accordo, le Parti s'impegnano a collaborare nella realizzazione di attività di studio, ricerca, divulgazione e sensibilizzazione sull'uso che i/le bambini, i/le preadolescenti e gli/e adolescenti del territorio emiliano-romagnolo fanno dei videogiochi.

2. La fase di ricerca farà particolare riferimento al sistema di autoregolamentazione PEGI (Pan-European Game Information), che è un sistema di classificazione dei giochi in base all'età (3, 7, 12, 16,18) in grado di indicare l'età minima consigliata per poter fruire di un gioco.

3. L'attività oggetto della ricerca intende verificare:

- a) il grado di consapevolezza sulle implicazioni dell'uso dei videogiochi da parte dei ragazzi e delle ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado in Emilia-Romagna;
- b) la tipologia di azioni messe in atto nello svolgimento delle attività di gioco da parte dagli/delle adolescenti emiliano-romagnoli/e; la loro durata e le modalità con cui sono realizzate (offline o in rete, da soli o in gruppo); l'impatto che tali attività hanno sul percorso di studio;
- c) quanto il PEGI sia di fatto conosciuto da coloro che usano videogiochi;
- d) quanto il PEGI sia un sistema efficace, ovvero quanto sia in effetti rispettato dagli utenti;
- e) l'efficacia delle strategie di comunicazione legate alla promozione e valorizzazione del PEGI;
- f) se e quanto il PEGI possa, paradossalmente, produrre un risultato contrario, vale a dire attrarre il pubblico giovane al quale alcuni prodotti videoludici sono "vietati" proprio verso quei prodotti (effetto di fascinazione). Di particolare importanza in questa fase sarà lo studio, condotto con metodologie psicologiche, pedagogiche e afferenti alle scienze sociali, del comportamento dei/delle minori, che singolarmente o in gruppo, accedono all'Archivio videoludico.

4. Terminata la fase di ricerca, l'attività di collaborazione comune fra le Parti si concentrerà sulla divulgazione di quanto emerso dallo studio, attraverso convegni, seminari, corsi, incontri di studio, pubblicazioni cartacee e/o online.

5. Saranno inoltre attivate attività di sensibilizzazione nei confronti dei/delle ragazzi/e, delle famiglie, degli educatori e degli/delle insegnanti.

Art. 3 – Modalità attuative della collaborazione istituzionale e direzione tecnico-scientifica.

1. Le Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta in condizione di reciprocità e con una modalità di costante informazione e condivisione delle attività progettuali che saranno poste in essere.

2. La Direzione tecnico - scientifica di tutte le attività sarà congiunta e sarà assunta dalla prof. Giovanna Cosenza per il Corecom e dal dott. Andrea Dresseno, Responsabile dell'Archivio Videoludico, per la Fondazione Cineteca.

3. La Direzione tecnico - scientifica, in particolare, si incaricherà di redigere un documento operativo nel quale saranno meglio precisati:

- oggetto e titolo della ricerca, e ambiti disciplinari ai quali essa afferisce (es. psicologia, sociologia, pedagogia);
- modalità da applicare per la raccolta dei dati di studio (es. interviste, osservazioni, questionari, focus group), nonché strumenti per la loro elaborazione;
- professionalità interne ed esterne di cui ci si intende avvalere e attività che saranno loro assegnate;
- modalità e tempistica delle attività di divulgazione dei risultati della ricerca;
- modalità e tempistica delle attività di sensibilizzazione di ragazzi/e, genitori, insegnanti e educatori sui risultati della ricerca.

4. La Direzione tecnico - scientifica curerà la redazione di un rapporto sulle attività svolte e sui risultati della ricerca.

Art. 4 Nomina dei Responsabili tecnici dell'Accordo

1. Il Responsabile tecnico dell'Accordo per il Corecom è il dott. Angelo Baratelli.
2. Il Responsabile tecnico per la Fondazione Cineteca è il dott. Davide Pierantoni.

Art. 5 – Attività della Fondazione Cineteca

1. La Fondazione Cineteca metterà a disposizione, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Direzione della ricerca:
 - a) proprio personale interno, sia amministrativo che di supporto alla didattica, che dedicherà parte del suo tempo lavorativo esclusivamente alle attività di collaborazione e alla ricerca;
 - b) proprio personale interno dedicato all'Archivio Videoludico;
 - c) consulenze esterne e/o rilevatori selezionati all'esterno, da istruire per le attività di ricerca, da adibire anche ad attività di approfondimento degli aspetti pedagogici della ricerca, all'analisi scientifica dei risultati o ad altre forme di supporto tecnico-scientifico;
 - d) locali, attrezzature e altra strumentazione tecnica a disposizione dei ricercatori e consulenti, cui potranno essere riservate apposite sessioni di apertura dell'Archivio Videoludico.

Art. 6 – Attività del Corecom

1. Il Corecom Emilia-Romagna, tramite il Servizio Diritti dei Cittadini della Assemblea legislativa regionale (struttura amministrativa di supporto al Corecom), seguendo le indicazioni della Direzione scientifica delle attività di cui al secondo comma:
 - a) curerà la stampa dei risultati della ricerca e di ogni altro materiale che la Direzione riterrà utile allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione;
 - b) curerà le iniziative di diffusione dei risultati della ricerca nonché di sensibilizzazione nei confronti di ragazzi, genitori insegnanti ed educatori;
 - c) valuterà eventuali profili di vigilanza, garanzia e regolazione che potrebbero discendere dai risultati della ricerca sulle nuove modalità di fruizione, diffusione e condivisione dei videogiochi tra minori, anche attraverso l'uso di smartphone e comunque indipendentemente dal supporto tecnologico usato;
 - d) corrisponderà alla Fondazione Cineteca, per le attività oggetto del presente Accordo, il rimborso parziale delle spese sostenute. Il limite massimo rimborsabile è quello indicato, per questa attività, nel Programma finanziario allegato al programma di attività del Corecom per l'anno 2017, pari a Euro 15.000 (fuori campo IVA).
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il Servizio Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa provvederà con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa e alla definizione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute, specificando altresì le modalità e i tempi di liquidazione del rimborso a fronte delle attività realizzate, previa attestazione della regolarità delle spese stesse.

Art. 7 - Spese rimborsabili alla Fondazione Cineteca

1. Per le attività oggetto del presente Accordo, l'Assemblea legislativa corrisponderà, per il Corecom, alla Fondazione Cineteca un rimborso parziale delle spese sostenute, entro il limite massimo pari ad Euro 15.000,00 indicato, per questa attività, nel Programma finanziario allegato al programma di attività del Corecom per l'anno 2017.
2. Entro il limite onnicomprensivo di euro 15.000,00 sopra indicato sono rimborsabili:
 - a) il costo sostenuto dalla Fondazione per l'acquisizione delle risorse umane esterne alla Fondazione stessa di cui all'art. 5, comma 1, lett. c);

- b) le ulteriori spese, strumentali alle attività oggetto di collaborazione, ivi incluse le spese amministrative nonché i costi per l'utilizzo straordinario di locali ed attrezzature conseguenti alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
3. Il Servizio Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa provvederà alla liquidazione del rimborso delle spese, entro il limite dell'importo sopra indicato. La liquidazione delle spese è subordinata alla produzione del rapporto di cui all'art. 3, comma 4, nonché al ricevimento di una relazione della Fondazione che attesti le attività svolte e le spese sostenute per il loro svolgimento. A tal fine, i titoli di spesa rendicontati dovranno essere mantenuti, dalla Fondazione, a disposizione dell'Assemblea legislativa per eventuali verifiche concernenti la congruità e l'attinenza di ciascuna voce di spesa.
4. Il costo sostenuto per l'acquisizione di risorse umane esterne sarà documentato mediante la produzione dei giustificativi di spesa; il costo relativo ad altre spese sarà autocertificato dalla Fondazione con le modalità di cui sopra.

Art. 8 - Durata

Il presente Accordo ha durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 9 – Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC. Il recesso ha effetto una volta che siano decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale (o lo scioglimento) ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguito.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire, su sia supporto cartaceo sia informatico, i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle relative convenzioni attuative, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Ai fini della normativa per la Privacy, la Fondazione Cineteca è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che dovesse acquisire in sede di attività di ricerca.

Art. 11 - Proprietà intellettuale

La titolarità degli elaborati e in generale dei materiali sviluppati nell'ambito del presente Accordo e dei progetti ad esso collegati, nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale, spettano a entrambe le Parti, che potranno utilizzare liberamente i risultati della collaborazione di ricerca, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per i propri fini istituzionali in congressi, convegni, seminari, iniziative didattiche e per pubblicazioni scientifiche.

Art. 12 - Codice di comportamento

La Fondazione Cineteca, nell'esecuzione dell'Accordo, si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano o collaborano con l'Assemblea legislativa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto si compone di n. ... fogli e viene redatto in n.... esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è firmato digitalmente.

Bologna, lì

Per Il Corecom Emilia-Romagna La Presidente Prof. Giovanna Cosenza	Per la Fondazione Cineteca Bologna Il Direttore dott. Gian Luca Farinelli
--	---